



**CORTE D'APPELLO DI
ANCONA**

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona –I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:

Dr. GIANMICHELE MARCELLI Presidente
Dr. UGO PASTORE Consigliere
Dr. ANNALISA GIANFELICE Consigliere est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 268/2019 e promossa

DA

██████████ ██████████ in proprio elettivamente dom.to presso il proprio studio in Fano via
██████████

- APPELLANTE-

CONTRO

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall' Avv. ██████████ ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv ██████████ del foro di Ancona per delega a margine della
comparsa di costituzione in appello

- APPELLATO -



OGGETTO: Appello a sentenza n. 654 / 2020 del Tribunale di Pesaro emessa ex art 281 sexies in data 1.10.2020

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro N.654/2020 emessa ex art. 281 sexies CpC in data 01.10.2020, con la quale il tribunale di prime cure dichiarava la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti, ordinava il rilascio dell'immobile e condannava il [REDACTED] [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED] [REDACTED] della somma di € 4.229,69 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché delle spese di lite.

Si costituiva l'appellato che eccepiva l'infondatezza dell'appello.

La causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 23.02.2021.

Col primo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce che "il verbale di mediazione dà atto dell'esito negativo della mediazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L. 28/2010, con la conseguenza che deve ritenersi esperito, ancorchè senza il raggiungimento di una accordo amichevole, il tentativo obbligatorio di mediazione Non si ritiene possibile, cioè, dare rilievo alla mancata comparizione dell'attore al fine di ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità, diversamente da quanto risultante dal verbale redatto dall'Organismo di Mediazione"; illustra che all'udienza del 03.04.2019 il giudice di prime cure aveva rimesso "le parti dinnanzi l'organismo di mediazione per dare inizio e definire il relativo procedimento nei termini di legge", che il [REDACTED] ritualmente convocato, non aveva partecipato - né personalmente, né tramite un proprio delegato munito di procura sostanziale - al procedimento di mediazione, come risultante dal verbale negativo per mancata comparizione di una delle parti del 15.07.2019; argomenta in merito alla improcedibilità della domanda ed all'uopo invoca l'autorità di Cassazione civile, sez. III 27/03/2019 n. 8473.

Il [REDACTED] difende la sentenza gravata osservando che il verbale di mediazione non può costituire prova della mancata comparizione dell'appellato al fine di ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità; aggiunge che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una parte, informata adeguatamente sulla mediazione, abbia a comunicare la propria indisponibilità di procedere oltre; illustra di avere inoltrato, successivamente alla

convocazione ricevuta al Mediatore, una comunicazione di indisponibilità, ed allega che tale comunicazione esclude la possibilità di sentir dichiarare l'assenza ingiustificata di esso appellato alla procedura di mediazione.

Il motivo, assorbente, è fondato.

Va innanzitutto rilevato che in tema di mediazione obbligatoria Cassazione civile sez. III, 05/07/2019 n.18068 si pone in continuità con Cassazione civile, sez. III 27/03/2019 n. 8473.

Orbene, ritiene questa Corte territoriale che i principi espressi nelle due pronunce citate, con riguardo alla mediazione obbligatoria di cui al primo comma dell'art. 5, ed in particolare alla necessità della partecipazione personale delle parti, siano validi anche nel caso della c.d. mediazione delegata.

Anche nell'ipotesi in cui il giudice disponga, ex art. 5 comma 2°, d.lgs. n. 28 del 2010, l'espletamento del procedimento di mediazione, si configura una ipotesi di mediazione obbligatoria ope iudicis, che va considerata quale vera e propria condizione di procedibilità, trattandosi di un ordine, al quale la parte interessata ad ottenere la sentenza dovrà ottemperare, se vuole evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda originaria; l'ordine, pur essendo emanato nei confronti delle parti processuali, va ottemperato dall'attore, atteso che la conseguenza del mancato rispetto rimane quella della declaratoria di improcedibilità della domanda.

Nel caso di specie, come risulta dal verbale negativo del 15.07.2019, la mediazione non è stata promossa dal Cametti, parte interessata ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione, ma dal convenuto ██████████ ██████████ sempre dal verbale di mediazione risulta che la parte interessata ██████████ è rimasta assente, nonostante la regolarità della notifica, non comparendo all'incontro innanzi al mediatore, né personalmente, né a mezzo del proprio difensore, né, infine, mediante il rilascio di procura speciale.

L'appello va quindi accolto.

Per contro non può essere accolta la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dall'appellante, che fonda la propria richiesta sul rifiuto, da parte dell'attore, della mediazione disposta dal Giudice nel processo in primo grado e sulla prosecuzione del giudizio nonostante la sopravvenuta improcedibilità della domanda, atteso che la conseguenza della prima sta nella

sanzione processuale della improcedibilità, mentre con riguardo alla coltivazione del giudizio va considerata la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali in tema di partecipazione al procedimento di mediazione.

La condanna alle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull' appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso la sentenza in epigrafe, disattese ogni altra eccezione e domanda, così provvede:

accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara l'improcedibilità della domanda di risoluzione proposta da [REDACTED] rigetta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da [REDACTED] condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di lite del doppio grado, che per il primo grado liquida in euro 405,00 per la fase di studio, in euro 405,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase istruttoria e in euro 810,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado liquida in euro 510,00 per la fase di studio, in euro 510,00 per la fase introduttiva e in euro 810,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura massima IVA e CPA come per legge.

Ancona, il 30.03.2020

Il Consigliere est.

(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)

Il Presidente

(Dott. Gianmichele Marcelli)